

**ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica**

---

Chierici Regolari Somaschi

n. CRS. 2501

---

TENTORIO Marco, Studio storico

---

sulle "opere delle Costituzioni".

---

lett. 1974

---

(cfr. RC 1975, pag. 45)

# I-GENESI DELLE COSTITUZIONI DELL'ORDINE 1

## ELENCO DELLE FONTI

La storia della formazione delle Costituzioni somasche  
è molto lunga, e per <sup>noi certamente,</sup> molto istruttiva. Intendiamo qui  
~~presentare~~ <sup>presentare</sup> l'elenco delle fonti e  
~~segnalare~~ <sup>segnalare</sup> le principali vicende, allo scopo di poter pre-  
sentare adeguatamente, e con visione storica, i testi ori-  
ginali che ~~si~~ illustrano la genesi e le successive elabo-  
razioni, sia di tutto il complesso delle Costituzioni, che  
dei singoli articoli.

E' chiaro che S. Girolamo non lasciò un codice scritto, net-  
tamente formulato, per la direzione e il governo e la disci-  
plina interiore della Compagnia da lui fondata; però non si  
può negare che si possano ritrovare norme, soprattutto di  
ordine spirituale, nei suoi scritti; e alcune altre si posso-  
no dedurre da ~~alcuni~~ documenti successivi, specialmente in  
ordine al governo delle sue istituzioni (1)  
Altre norme si possono ricavare dalle biografie dei suoi pri-  
mi compagni e collaboratori, continuatori nello spirito del-  
le opere da lui intraprese. Siamo a conoscenza che <sup>ancora</sup> già vi-  
vente S. Girolamo si tennero capitoli per il buon governo  
della Compagnia ( il ms. n. 30 è un documento importantissi-  
mo al riguardo) e che ogni anno dopo la sua morte i suoi di-  
scipoli tenevano capitoli annuali, le cui competenze si esten-  
devano a dare norme di disciplina interna per i membri della  
Compagnia; sulla loro accettazione e prova della vocazione;  
sul governo delle case e della Compagnia in genere; sulla

1) cft. a) P. Bianchini Pio: " Per una storia della nostra  
Congregazione; cap. VII: le Costituzioni della Compagnia; in:  
Riv. Ord. PP. Somschi, 1958, pag. 29 segg.; dove sono ripor-  
tati anche i principali decreto emanati dalla Compagnia negli  
anni 1533-1568 ) - b) P. Tentorio Marco: " Origine e Costi-  
tuzioni degli orfani di S. Martino e delle orfane di S. Ca-  
terina di Milano "; in: Riv. PP. Somaschi, 1963, pagg. 105-143

ANT. 8/8  
J. 24

Veri pag 6  
I. rija

accettazione e all'abbandono delle medesime; sui singoli impegni di apostolato da svolgersi nelle istituzioni(2)  
 Gli Acta Congregationis ci testimoniano sufficientemente questa attività interna della Compagnia; in essi si possono trovare registrate alcune di quelle " Osservanze ", che, già maturate negli anni precedenti, il P. Leone Carpani e il P. Agostino Barili ebbero ordine, nel Capitolo del 1551, di redigere in un corpo sistematico, in modo che servissero come primo " fondamento dell'osservanza ".

Mettendo a nostra disposizione i vari documenti, in ordine cronologico, possiamo e abbiamo il dovere di rilevare da quale spirito i primi Padri della Compagnia furono mossi nel dettare le " Osservanze ", che sarebbero poi divenute le " Regole ", e a quale spirito intendevano ~~che~~ si formassero i membri che entravano a far parte della compagnia fondata dal santo; e le opere a cui attesero e che essi, senza mai derogare dallo spirito del Fondatore, intendevano assumersi per mettersi al servizio della Chiesa. <sup>Sottranno</sup> ~~Avremo il dovere di~~ osservare con quale corpo di legislazione essi si presentarono davanti alla S. Sede per ottenere da Lei la elevazione a Ordine religioso solenne di tre voti; e come i successivi capitoli dell'Ordine seppero per lo spazio e con lo studio di parecchi decenni costruire i quattro libri delle Regole e Costituzioni, sempre tenendo presente come punto di partenza il primo codice secondo cui professarono i primi Padri l'anno

---

2) Anche fuori dei documenti strettamente somaschi, si possono trovare indicazioni preziose e autorevoli sullo " indirizzo " dato dai primi successori di S. Girolamo. Vedi il paragrafo della lettera dei Teatini in data 15.V.1546: "..... dicendo (i Somaschi) che da un tempo in qua si hanno liberati da molti fastidi di diversi luoghi, et essersi ristretti, et che hora solamente hanno in cura in alcuni luoghi qualche puochi putti, alli quali si insegna, et secondo che li vedono atti al clericare li anderanno allevando al culto divino, et che ne hanno già dei buoni spiriti, et che hanno buoni principi di lettere greche, et latine, et se gli farà leggere theologia, et instruir nella S. Scrittura " ( Lettera di P. Bern. Scotti ai Teatini per l'unione dei Somaschi ai Teatini; in: AMG. Teatini - testo allegato per la compilazione delle Costituzioni )

1569. Fino a venire alla definitiva approvazione da parte  
della S. Sede l'anno 1626.

Diamo una breve indicazione e illustrazione dei <sup>vari</sup> documenti, ~~che~~  
~~verranno pubblicati. Essi consistono in: a) testi, e redazio-~~  
~~ni; b) studi preparatori e consultivi per la redazione dei~~  
testi.

- 1) Acta Congregationis ( in: Arch. storico PP. Somaschi =  
A.G.M.: B-59 ). Contiene il riassunto, e i testi genuini,  
delle disposizioni e dei verbali capitolari dall'inizio fino  
al 1602, con note biografiche sui religiosi più insigni. -  
I compilatori, F. Riva G.B. e P. Caimo Giuseppe, <sup>lo compo-</sup>  
sero, verso la metà del sec. XVIII, come <sup>avvenne per</sup> i successivi, in ba-  
se a documenti allora giacenti nell'archivio generale dell'Or-  
dine in S. Maiolo di Pavia.
- 2) Acta Congregationis ( A.M.G.: B-60 ) dall'anno 1603 al  
1667. Idem come sopra.
- 3) Atti dei Capitoli Generali, vol. I ( A.M.G.: B-44 ) dal-  
l'anno 1581 al 1663. È il primo libro regolare dei ver-  
bali dei Capitoli gen. Fu iniziato dal ven. P. Evangelista  
Dorati negli anni del suo cancellierato ( 1587-1590 ), ser-  
vendosi per gli anni precedenti del testo ufficiale redatto  
dal predecessore P. Guglielmo Tonso, che egli fedelmente  
trascrisse.
- 4) Atti dei Capitoli Generali ( A.M.G.: C-31 ) dall'anno  
1547 al 1590. Contiene gli atti autografi dei Capitoli  
della Compagnia 1547, 1548, 1549, 1569, 1581 e segg.
- 5) Costituzioni dei C.R. di S. Paolo ( ms. in: A.M.G.:  
240-01 ). Risale all'anno 1554. Lo riportiamo perché  
è questo il testo che i Padri ebbero presente nel compilare  
il ~~proprio~~ testo delle " Osservanze ", secondo l'ordine  
del Cap. gen. dell'anno 1551.
- 6) Li primi 14 capi delle Costituzioni ( in: A.M.G. 248-02 )

4

— Ms. cartaceo rubricato che contiene: a) Rito e precii ad recipiendum fratres. b) Constitutiones et ordinationes Cleric. regul. D. Maioli Papiae. — Il testo era probabilmente destinato alla pubblicazione, che non avvenne mai; questo testo contiene alcune correzioni di diverse mani.

6) Prime Costituzioni fatte nel Capitolo gen. di S. Martino di Milano il 28 IV 1569 ( in A.M.G.: 248-1 ) —

Ms. cartaceo, già catalogato n. 11 nell'archivio gen. di Pavia, redatto in scrittura corrente, con alquante variazioni aggiunte a modo di postille da altra mano. È lo stesso testo del precedente, eccetto che in quello precedente vi è il capitolo " De Silentio ", che qui è fuso con altri. Il numero dei capi è ancora di 14. — Questo probabilmente è il testo su cui probabilmente lavorarono i Padri fra il dic. 1568 e l'aprile 1569, per venire a una redazione definitiva partendo dagli antichi ordini o " osservanze ": ne è indice il fatto che il titolo di " Superiore generale " della Compagnia viene mutato in quello di " Preposito generale ", come prescritto dalla Bolla.

7) Ordinationes Ch. Reg. D. Maioli Papiae Congreg. Somaschae

( in: A.M.G. 248-1-C ). — Ms. cartaceo, che consta di diverse parti: a) Ordinationes, che sono i " primi 13 capi delle Costituzioni ", con l'Ordo recipiendi, e la formula di professione. b) Ordini generali per le Opere: riguardano il governo disciplinare e spirituale degli educandi, i compiti dei religiosi, l'istruzione letteraria da darsi agli orfani. In fine seguono alcuni capitoletti che riguardano più precisamente il contegno dei religiosi cogli estranei. — Questo è il testo definitivo delle Costituzioni del 1569. Da questo testo si deduce che oramai la casa religiosa è vista in funzione dell'opera assistenziale in favore della quale ha ragione di esistere. La vita dei religiosi membri dell'Ordine

5

è discretamente ma severamente disciplinata: si è religiosi per attendere alle opere; ma per attendere efficacemente alle opere bisogna essere religiosi osservanti. La vita e la comunità dei religiosi formano un tutt'uno organico con quelle dei ragazzi che sono assistiti.

8) Origo et institutio nostrae Congregationis et quando et quo tempore facta fuit Religio - ( in: A.M.G.: 248-3-C )  
- Ms cartaceo redatto in bella forma che contiene: a) pag. 1-23; Origo etc. ossia cenni sull'opera di S. Girolamo e dei primi Padri, le prime e successive fondazioni fino alla approvazione apostolica del 1569. b) pag. 24-45: Constitutiones Cl. Reg. S. Maioli Papiæ seu de Somascha; e precisamente: pag. 24-31: il governo dell'Ordine; pag. 31-40: le Costituzioni, o meglio Regole, che rielaborano i primi 14 capi e ne aggiungono altri, soprattutto riguardanti la vita comune, e la celebrazione del culto; qui sta il contesto di quello spirito " monastico " che S. Pio V volle ~~che~~ fosse introdotto negli Ordini religiosi di nuova istituzione. I singoli capitoli di questa redazione costituiscono l'esito di diverse rielaborazioni, fatte per articoli, nei Cap. Gen. dei decenni successivi al 1569. E' rimasta fondamentale intatta la presenza dei famosi " primi 14 capitoli ".

9) Relatio originis et progressus Congregationis Somaschæ  
( in: A.M.G.: 248-23-D ) - Ms. cartaceo, che porta la numerazione delle pagine 56-59, e faceva parte, come il precedente, di un'ampia collezione di studi compilati dai Padri deputati ad hoc circa l'anno 1596 per la compilazione definitiva delle Costituzioni. Contiene lo stesso testo del predetto 8a, eccetto che alla fine termina con le parole di esortazione ai religiosi confratelli, e denuncia quindi che la sua origine è un discorso rivolto dal P. Gen. ( P. Dorati ? ) ai membri del Capitolo: " Quapropter fratres nostri Patrum

6

~~Revisitation~~

veterum vitam, mores, s. conversationem, charitatem tum Dei, tum proximi cordis oculis intuentes eorum vestigiis inhaerere studeant, ne patrum nostrorum negligentes imitari exempla merito filii degeneres mereamur appellari, quin potius eorum institutum totis viribus amplectamur, ut sicut illis et nobis Deus benedictionem largiri et gratiam concedere dignetur ". Queste parole sono state cancellate, e tutto lo scritto ha perso il tono di un'allocuzione, ed invece furono sostituite con alcune righe in cui si accenna alle opere che i Somaschi dovettero assumersi, come i seminari e il collegio Clementino, in ossequio alla volontà del Papa: " subinde Clemens VIII habita plena informatione operum et piorum exercitiorum quae in eadem Congregatione fiunt ipsam non solum confirmavit cum omnibus privilegiis a SS. Pontificibus concessis, verum etiam et novis privilegiis decoravit, et Collegii Clementini in quo nobiles adolescentes fere ex omnibus Italiae civitatibus educantur, demandavit "

~~10) Avvertenze intorno alle Costituzioni stampate in Roma~~

10) " Libro nel quale è la Regola di S. Agostino manoscritta; le nostre Costituzioni fatte dopo la Bolla di Pio PP. V, et una piccola cronaca dell'origine della nostra Congregazione scritta per mano del P. Cesare Musso, della quale fu autore, come l'istesso Padre che la scrisse mi disse, il P.D. Evangelista Dorato: ( in: Venezia: Correr; ms. Cicogna: 96 ) - Il libretto, in piccolo formato, in nitidissima calligrafia, si deve all'iniziativa di P. Dorati ( P. Cesare Musso fu un semplice amanuense ). E' uno degli studi preparatori per la compilazione definitiva delle Costituzioni. - Dai documenti 8, 9, 10 si deduce che P. Dorati ebbe in animo di preparare una edizione delle Costituzioni, che doveva comprendere un corpo organico dei testi sacri per i Somaschi, che andavano dalla vita di S. Girolamo e dei primi suoi compagni, alla Regola di S. Agostino, alle Costituzioni già edite, ma sottoposte a revisione, perfezionando e completando la edizione sperimentale del 1591, della quale vedi sotto. - In questo documento, dopo la Regola di S. Agostino ( considerata e ac-

7

cettata come statuto fondamentale dell'Ordine, per il significato e l'impostazione delle vita comune di chierici regolari ), seguono le Constitutiones, che sono il testo 248-23-C del nostro archivio, e la così detta vita di S. Girolamo del medesimo testo.

11) Liber Constitutionum Cl. Regularium S. Maioli Papiæ seu Congregationis Somaschæ, tria capita complectens, quorum primum continet Constitutiones genericas et universales; secundum, specificas et particulares; tertium, poenas tum genericas tum speciales constitutionibus correspondentes - Venetiis 1591 - È il primo testo edito delle Costituzioni somasche, ebbe carattere provvisorio ed sperimentale, secondo il decreto fatto nel Cap. Gen. di Vicenza. Il testo (che si conserva in AM.G.: 248-2-B ) porta la seguente annotazione storica dell'archivista P. Riva G.B. ( e costituiva il testo ufficiale a cui far ricorso in caso di controversie ): " Liber Constitutionum...ex decreto Capituli generalis in collegio S. Maioli Papiæ anno 1590 celebrati examinatus, et emendatus a RR. PP. D. Evangelista Aurato cremonense cancellario, D. Io. B. Fornasario laudense, D. Io. Bapta Axereto ianuense, atque iuxta determinationem factam in comitiis generalibus in collegio SS. Philippi et Iacobi anno 1591 celebratis per adm. R.P.D. Aloisium Migliorinum patavinum Praep. Generalem in lucem editus Venetiis eodem anno 1591 ".

12) Costituzioni stabilite nel Cap. Gen. della Congregazione di Somasca celebrato nel collegio di S. Maria Segreta di Milano 1619 alli 22 d'aprile, fatta per ordine del Rev.mo F.D. Agostino Tortora Prep. Gen. - Milano 1619 -

Precede una lettera pastorale del P. Gen. r<sup>ip</sup>ubblicata poi anche in seguito a parte, e alcune Costituzioni: a) intorno al culto divino e cose sacre; b) intorno all'obbedienza; c) intorno al voto della povertà; d) intorno all'habito; e) del ricevere i novitii alla professione; f) circa le lettere e digiuno.

Si deve osservare che questo libretto non costituisce il testo definitivo delle Costituzioni, ma contiene solo alcune aggiunte, che integrano il testo precedente del 1591, e sempre in via di esperimento, in attesa della edizione definitiva.



8

I testi qui raccolti sono frutto di disposizioni particolari emanante nel ventennio precedente e registrate negli Atti dei Cap. Gen.

13) L'edizione definitiva delle Costituzioni somasche si ebbe l'anno 1626: "Constitutiones Clericorum Regularium S. Maioli Papiae Congregationis Somaschae et Doctrinae Christianae in Gallia, quatuor libris distinctae; Romae 1626. È il testo con cui felicemente si resse la Congregazione Somasca per più di tre secoli. Precede la Bolla di approvazione di Urbano VIII " Sacrosanctum apostolatus officium ". L'edizione si deve alle cure del P. Gen. Maurizio De Domis. In quegli anni vennero pubblicate anche le Costituzioni particolari; ossia: a) Constitutiones pro Novitiis primae probationis et adolescentibus professis secundae probationis clericorum regularium Congregationis de Somascha et Doctrinae Christianae in Gallia; nec non: b) admonitiones ad eorum moderatores (edite anche a parte col titolo Monita pro novitiorum magistro) editae iussu adm. rev. P. Generalis - Mediolani 1624; precede una lettera esortazione del P. Gen. De Domis. - c) Ordini per educare li poveri orfanelli conforme si governano dalli RR. Padri della Congregazione di Somasca - Milano 1624. Ebbe successive edizioni. - È lo sviluppo degli " Ordini generali per le opere " contenute mss. nel documento 248-1-C, risalente al 1569; Sviluppo, perché contiene anche altre prescrizioni e precisazioni suggerite dal mutar del clima politico ed economico lungo il percorso di più di 50 anni, in varie regioni ( allora, nazioni ) d'Italia, incominciando dai Capitoli dettati l'anno 1570 per l'orfanotrofio di Napoli, e che uno storico moderno non esita a qualificare " pieni di buon senso " (3)

3) De Maio Romeo: " Riforme e miti nella chiesa del Cinquecento "; Napoli 1973, pag. 208. Il materiale che sta nelle pagine di questo libro, circa Napoli, è tratto dal nostro archivio storico.

9

14) Avvertenze intorno alle Costituzioni stampate in Roma l'an-  
no passato - ( in: A.M.G.: 3-B ). Ossia é un ms. dell'an-  
no ~~1624~~ 1625. Fa parte anch'esso di quei testi che ~~eran~~  
erano destinati allo " studio " delle Costituzioni, e porta  
la numerazione pagg. 46-55. Precede ( ma evidentemente la  
collocazione sua a questo posto si deve a comodità di impa-  
ginazione ) una minuta di lettera di P. Dorati al S. Padre  
sulla situazione generale dell'Ordine, intesa a ottenere  
( ma invano ) la dispensa dalla S. Sede di attendere ad alcu-  
ne opere. <sup>a)</sup> Seguono poi alcune riflessioni: <sup>a)</sup> sulle costituzioni  
in generale; b) circa l'elezione del Cap. Gen.; c) come s'ha-  
veranno a fare l'elezioni nel Capitolo; d) ~~sulle~~ Costitu-  
zioni in particolare. - L'autore fa un esame, e una critica,  
puramente sotto l'aspetto giuridico di alcuni punti delle  
Costituzioni del 1624, tenendo sempre presente quelle dei  
Barnabiti, che erano state pubblicate nel 1612.

~~Era stato abbastanza facile in un primo tempo formulare le  
prime " Osservanze ", ossia i primi 14 capi, basandosi sulle  
esemplare dei Barnabiti e sotto l'influsso della spiritualità  
dei Teatini, a cui la Compagnia fu unita per un decennio. (4)  
La parte più caratteristica e che vediamo già presente nelle  
Costituzioni del 1569, e nel medesimo più impegnativa, fu  
quella di legiferare circa il governo delle opere e concilia-  
re la disciplina religiosa con i compiti educativi ed assi-  
stenziali in varie e diverse opere, tenuto conto anche della  
varietà e diversità dei luoghi, della varietà e diversità del-  
la situazione politica nelle regioni d'Italia, delle relazio-  
ni colle Compagnie dei Protettori, dove c'erano; e d'altra  
parte si imponeva l'impegno categorico di dare alcune norme~~

4) cfr.: Mas B. " La spiritualità teatina "; in: Regnum Dei  
1951, fasc. 25-28

*fine  
dell'articolo*

fondamentali che valessero per ogni tempo e ogni luogo.

Altro punto delicato per la formulazione delle Cossituzioni fu quello di dare una forma di governo che assicurasse la stabilità dell'Ordine e il suo efficace funzionamento. Gli " esperimenti ", sia pure toccanti aspetti non essenziali durarono parecchi anni, sempre però tenendo presente, anzi partendo dal punto, accettato come presupposto valido e intangibile, della essenzialità del governo centrale rappresentato da due organi insostituibili: il P. Generale e il Capitolo generale. Questa funzione della centralità esclusiva ed ineludibile era allora maggiormente intesa, e richiesta, data la molteplicità dei regimi politici in cui la Congregazione doveva operare nelle singole " nazioni " italiane, e facilitare lo spostamento dei religiosi da una parte all'altra.

Altro punto delicato fu quello di dare una forma di vita regolare, conveniente a un Ordine religioso di voti solenni, secondo la volontà di S. Pio V, mediante le case di formazione e di osservanza; e quindi fissare le pratiche della disciplina conventuale.

Le Costituzioni pubblicate, in via di esperimento, nel 1591, non erano evidentemente definitive, e in modo particolare per quello che riguardava la forma di governo e la disciplina regolare lasciavano ampia possibilità di esami e di interventi. Possiamo compiere un prospetto riassuntivo delle nostre Costituzioni, dividendo il tempo esaminato in due periodi: 1569-1591; 1591-1624, per rilevare i punti caratteristici che ci definiscono nella nostra vita di Somaschi, come la vollero i primi Padri, e per avere una guida nella lettura dei documenti.

### Parte I: 1569-1591

Nell'aprile 1569 il P. Angiol M. Gambarana, prima di emettere la professione sua, e di ricevere quella degli primi cinque somaschi, aveva consegnato in libretto delle Costituzioni contenente i " primi 14 capi ", e pronunciò un discorsò, che pubblicheremo, per esortare i confratelli alla osservanza. Nei Capitolo gen. successivi, in conformità dei nuovi bisogni e delle reiterate esperienze, vennero emanati decreti che ave-

vano forza di costituzione appena erano comunicati alle case. Soprattutto nel 1578 fu emanata una lunga serie di decreti riguardanti in special modo la vita e l'osservanza regolare. E così si continuò a fare di anno in anno, fino a che crebbe di tanto la materia, che si pensò di ordinarla e di darla alle stampe, anche perché v'era sommo bisogno di codificare quanto era stato prescritto dopo tante elaborazioni sulla forma del Definitorio e le attribuzioni delle Cariche maggiori. Si cominciò a parlare della redazione delle Costituzioni nel cap. gen. del 1586: " Li PP. Alessandro Cimarello e Luigi Migliori ni abbiano la cura di accomodar le Costituzioni della Religione ".

Due anni dopo, ai 3 di maggio, proponendosi quid agendum de novis Constitutionibus fu ordinato che " mentre si faranno le distribuzioni dei luoghi " ( = fissare le obbedienze per i singoli religiosi ), " alcuni Padri rivedano quello che i Padri incaricati avevano fatto circa le Costituzioni "; e il successivo 8 maggio fu ordinato che " si osservino le nuove Costituzioni, ma non si intendano confermate, né loro si implori la confirmatione dalla Sede Apostolica se non saranno approvate da tre Capitoli generali cominciando dal presente" (5) e che frattanto siano rivedute dai Vocali che staranno in Genova. Nel 1589 al Capitolo di S. Croce di Triulzio leggiamo: " che le Costituzioni si discutano quest'anno ", intanto " che una copia degli ordini dei capitoli si mandi in ciascuna casa da pubblicarsi ".

Prima di sciogliersi, il Cap. del 1589, avuto il voto dei consultori, giudicò " che le Costituzioni restini approvate per il 2° anno e che il P. Gen. le faccia da due Vocali ri-

---

5) Acta Congreg. sub annis 1586 e 1588

vedere per la latinità ". E nel Capitolo di Pavia 7.V.1590 furono eletti " i MM. RR. PP. Fabreschi (6), Assereto, Fornasari (7), Dorati, a rivedere le nuove Costituzioni e riferire nel seguente Capitolo ciò che stimeranno di correggere ed aggiungere ".

Finalmente nel Capitolo di Vicenza 1591 ai 2 di maggio " furono lette ed approvate le Costituzioni e data facoltà al P. Gen. di farle separatamente stampare ed osservare, riservandosi il Capitolo di fare più matura considerazione prima che dalla S. Sede Apostolica si impetri la confermazione ".

E' bene che ora si parli di qualche punto speciale e caratteristico della Regola somasca:

a) Accusa della colpa - P. Novelli nella sua deposizione nei processi del 1624 afferma: " Ordinò(S. Girolamo) che ciascuno accusasse le proprie colpe un giorno della settimana pubblicamente, il che si faceva con tanta sottomissione di animo, e con tale prontezza di volontà, che beato si stimava colui, che sapeva meglio accusarsi e sottoporsi alla censura, et correzione del Superiore ". Di questo esercizio di umiltà troviamo già cenno nelle lettere di S. Girolamo; nella Congregazione fu sempre una pratica inderogabile; così nel 1578 fu ordinato che " li Sacerdoti nelle congreghe dicano le colpe, così li commessi, presente il Rettore ". Tutti i religiosi indistintamente erano tenuti a fare l'accusa della colpa nel capitolo collegiale davanti al Superiore; ciascuno poi, secondo la propria pietà, poteva accusare le colpe pubblicamente in refettorio in qualunque giorno; ma poi il Cap. gen. del 1578 ordinò " che li Rettori non dicano le colpe che nel ca-

6) F. Fabreschi dottore in utroque, consultore della S. Congregazione del Concilio, Proc. Gen. dell'Ordine somasco per anni 20

7) P. Fornasari G.B., già prof. di diritto nell'Università di Pavia

13

tolo "• Nel 1581 fu ordinato " che li sacerdoti nei collegi dican le colpe alla presenza dei professi, ma li superiori al solo capitolo, e li Commessi al solo Superiore "• Ossia tenendo presente che i Superiori devono fare l'accusa della colpa solo in Capitolo, alla accusa dei sacerdoti dovevano essere presenti tutti i professi della casa, mentre i fratelli laici potevano fare l'accusa solo alla presenza dei Superiori. Anche in occasione della visita del P. Generale o del P. Visitatore, tenendosi necessariamente capitolo, si faceva anche l'accusa della colpa; però in questa occasione quando si accusavano i Superiori potevano essere presenti solo i Vocali della casa. Non si dimentichi che l'accusa della colpa da farsi da tutti i Vocali davanti al P. Gen., dopo che l'aveva egli fatta per il primo davanti al Crocifisso, fu sin dai primi tempi uno degli atti preparatori del Cap. Gen. A complemento si veda quanto è detto nelle prima Costituzioni del 1569 circa là " audienza "•

Importante è la deposizione che nei processi fa il P. Marino De Marinis circa l'insegnamento dell'osservanza regolare dei primi Padri: " .... Essendo io a Brescia nella casa della Misericordia, dove habtavano et habitano l'orfanelli, al governo dei quali era il P. Francesco da Trento della detta Congregatione et Religione, che fu fteso l'anno 1582, et per tutto esso anno ho più e più volte sentito a dire in detta casa per bocca di detto P. Francesco, che noi, che lo sentivamo, dovevamo imitare il P. Girolamo Miani fondatore di detta Religione con farci diverse esortationi per tal effetto, cioè, che dovevamo: a) farci la disciplina come la faceva egli ogni giorno; b) .....; c) e digiunare, secondo che egli faceva, cioè ogni giorno, ma tre volte la settimana in pane et acqua come il mercore, venere et sabato; trattammo dei punti a e c.

2) La disciplina • Non c'è nessuna nuova disposizione in questo periodo, essendo lasciata all'arbitrio e alla devozione dei singoli; però da documenti posteriori rileviamo che una volta la settimana si costumava fare la disciplina da tutti i religiosi in comune.

14

3) Digiuni - Nel 1581 fu ordinato che " si facci l'Avvento, e si digiuni nei due giorni successivi alla quinquagesima con il restante della Quaresima ".

4) Abito religioso - Passò del tempo prima che si riuscisse ad avere una perfetta uniformità in tutti. Nel 1581 si ordinò " che si porti la veste serrata d'avanti ", e " che li collari delle camicie siano alti, che piegar un dito o due si possano fuor della veste. Che li collari dei mantelli siano alti quattro dita ". L'abito doveva essere privo di qualunque ornamento; nel 1586 fu ordinato " che nessuno possa avere più di un mantello e di una zimarra, che servono nella state e nel verno, dovendosi l'altro di più presentare al superiore della casa ". Tutti poi dovevano portare la barba ( anno 1588 ). L'uso della barba fu tolto dal Capitolo del 1726 in omaggio a un decreto di Benedetto XIII.

5) Povertà - Era rigorosissima. Già fin dal 1541 era stato prescritto " che nessuno tenga denaro fuorché chi amministra le cose di casa, il quale non avendo da rendere conto alli Protettori, li renda alli nostri Visitatori ". Anche l'amministrazione della casa non era lasciata all'arbitrio dei Superiori o degli incaricati, ma " nei collegi almeno ogni due mesi si riveggano i conti alla presenza di due sacerdoti " ( a. 1578 ); anzi, nel Cap. gen. del 1579 tolse facoltà al Superiore stesso di poter " alienare cosa alcuna benché minima della Religione o della Chiesa senza la facoltà del Capitolo " collegiale. I Superiori stessi, come semplici amministratori dei beni della Congregazione, dovevano nella loro partenza " consegnare ogni cosa a chi lasciano nel governo della casa, portandone l'inventario sottoscritto dal detto loro Vicario al Capitolo collegiale " ( a. 1580 ). Era un controllo vicendevole a cui nessuno sfuggiva; e come i Superiori locali, così i Consiglieri del Cap. Gen. e il nuovo Prep. Gen. dovevano esaminare l'amministrazione del passato P. Generale, del Vicario gen., e dei Visitatori ( a. 1590 ). Il Cap. del 1585 " che nessuno riceva o doni regali senza licenza del Superiore " ), e più ancora quello del 1586 provvidero a togliere qualunque benché minimo abuso in fatto di spirito di povertà

proibendo " che nessuno senza facoltà del P. Gen. doni cosa veruna ai fratelli, ma che il tutto si mandi al Superiore da convertirsi in comun beneficio. Fuori della Congregazione sono interdetti i donativi eccetto che alli benefattori "; però in seguito il Capitolo autorizzerà il solo P. Generale a fare donativi ai benefattori. Ho già di sopra riferito le disposizione capitolare che concedeva un solo abito al religioso: una tunica contentus.

Fu sempre considerato un dovere nelle case della Congregazione formare una scelta biblioteca, la cui conservazione, non lasciata all'arbitrio dei singoli, era salvaguardata sin d'allora dal seguente decreto, che poi sempre rimase, del 1586: " che sotto pena di scomunica senza facoltà del P. Gen. nessuno levi libri assegnati ai collei ".

6) Obbedienza - Profondissimo il rispetto verso i Superiori. Nel 1574 venne fatto decreto " che nel canone della messa, dove si dice Antistite nostro, si facesse memoria del P. Gen. " Senza la licenza del P. Gen. nessuno poteva darsi alla predicatione ( a. 1578 ); anzi la stessa corrispondenza era sottoposta al controllo del Superiore ( a. 1578 e 1589 ). Anche per portarsi in portineria ci voleva il permesso del Superiore ( a. 1575 ), Tassativa é la norma che venne emanata nel 1580: " decreto che chi non vorrà obbedire alla propria deputazione, sia privato d'ogni cibo finché non rassegni ". E per insinuar lo spirito di umiltà, alla quale poteva sfuggire qualche Padre più dotto, che anche nei primi tempi non mancarono nella Congregazione, nel 1587 si decretò " che coloro i quali non vogliono insegnar grammatica, né arti o scienze, se Vocali, siano privati di voce per due anni, e se non sono vocali ad arbitrio del P. Gen., o siano incarcerati per mesi tre, o per anni cinque inabilitati al vocalato ". Un atto caratteristico che denota quale fosse allora lo spirito di osservanza che animava tutta la Congregazione, soprattutto a riguardo dell'obbedienza e sottomissione ai Superiori. Nel 1591 fu decretato che " nessuno si faccia dottorare senza facoltà del P. Gen. sotto pena di privazione di voce se Vocale, ed altre pene ad arbitrio se non vocali ". I Superiori poi in un modo particolare dovevano vigilare all'os-



16

servanza delle regole da parte dei sudditi, sotto minaccia di gravi pene, dalle quali il Capitolo del 1594 non esentò neppure il P. Gen., considerandolo ugualmente reo come i superiori locali.

7) Coro - Qualche collegio (6) ', come S. Maiolo di Pavia, S. Maria Segreta di Milano ecc. erano stati accettati con obbligo di recitare in comune le ore canoniche. Ciò corrispondeva ad un desiderio di S. Pio V che volle dare una impronta conventuale ai nuovi Ordini approvati dalla Chiesa. Si introdusse allora la consuetudine di recitare in comune l'ufficio divino ( il che già è prescritto nelle prime Costituzioni del 1569 ), anche di notte, al quale in modo particolare erano tenuti i novizi, anche se ancora non ordinati in sacris. Nel 1578 fu ordinato " che si stia a sedere nel coro dicendosi i salmi e le lezioni solamente ". Man mano si introdussero varie esenzioni dal coro attese le diverse circostanze in cui potevano trovarsi i religiosi, le quali poi furono sanzionate nelle Costituzioni del 1626. Lo spirito liturgico d'altra parte fin da quei tempi era manifestato dal seguente decreto del 1574: " che nelle case si introduca il canto sacro ", e ci consta che nell'orfanotrofio di Genova c'era un Padre appositamente incaricato di insegnarli agli orfani. Del resto tutte queste norme di officiatura e di amministrazione del culto divino devono essere interpretate alla luce della riforma liturgica sanzionata dal Concilio di Trento e che si stava mettendo in atto nella Chiesa.

8) Meditazione - si dovevano fare due ore di meditazione al giorno, una la mattina e una la sera; vi dovevano intervenire anche gli orfani più grandi (7) ; e l'orazione mentale della sera cominciava con la recita del Confiteor. Ma sono tante

---

6) Nelle antiche Costituzioni, la parola " collegio " non ha il significato odierno, ma quello: di casa religiosa in cui si vive la perfetta vita comune e regolare.

7) " Grandi " nel linguaggio dei primi documenti sono gli aspiranti al sacerdozio o alla vita religiosa.

le reiterate norme e i richiami al dovere della meditazione, da farsi sempre in comune, che possiamo dire, che fin dalla prima formulazione delle leggi somasche sia stato un articolo su cui maggiormente insistettero gli organi legislativi, convinti che senza il nutrimento dello spirito vano sarebbe stato l'attendere alle opere di misericordia e agli esercizi propri della vita religiosa e ai singoli ministeri.

9) Altri punti - Per quanto riguardo il silenzio ( vi é un capitoletto nella prima Constit. del 1569 ) da osservarsi nella casa religiosa, fu stabilito una prima volta nel Cap. Gen. del 1578 " che suonato il segno d'andare a riposo s'osservi il silenzio, né alcuno prima della mattina entri nella camera dell'altro, senza penitentia ad arbitrio del P. Preposito. Inoltre si osservi il silenzio a tavola e si legga per tutto il tempo del mangiare " - Rigorose erano pure le norme che regolavano l'uscita dei religiosi dalla casa; doveva essere un fatto piuttosto eccezionale l'uscire di casa; e non lo si poteva mai fare senza le dovute licenze e obtenta benedictione; come pure al ritorno.

N.B. - Troviamo che poche volte sia stata abrogata una costituzione o un decreto già formulato. Questo forse proveniva anche dal fatto che prima di fissar un decreto veniva ben ponderato, discusso ed esaminato dai Padri; generalmente tali ordini venivano emanati su proposta di qualche membro del Capitolo, il quale doveva redigere la sua domanda o proporre la sua richiesta per iscritto, formandosi così quel libro chiamato " delle proposte da farsi dalla Compagnia " di cui due frammenti sono riportati negli atti dei processi di beatificazione di S. Girolamo (8), e che ambedue riguardano il voto di povertà da osservarsi secondo lo spirito di S. Girolamo. Vale la pena di riportarli: a)-( fol. 12, col. II ):  
" item pregar li fratelli della Compagnia all'osservanza

8) Parte III, summarium, pag. 120

del capitolo fatto, et ordinato dalla ~~fratelli~~ felice e beata anima del Padre Messer Gieronimo circa la povertà interiore, come esteriore, e per osservanza di quello dichiararsi il modo di vestire ". - b)-( fol. 13, pag. 2 ) " item se alcuno sarà ispirato dal spirito del Signore per conformarsi più alla volontà di quella felice anima di nostro Padre Messer Gerolamo circa la povertà, della quale molto haveva al cuore, et con opere lo dimostrò, non volendo portar camicie de panno lino, siano provvisti di camiscie di lana, dummodo che non siano di saia, et questo non sia per singolarità, ma per imitar l'altri fratelli a seguitar Nostro Signor Gesù Cristo nuodo in Croce ".

---

Prima di dare inizio alla pubblicazione dei testi delle Costituzioni, riportiamo il discorso che il P. Angiol M. Gambarana pronunciò il giorno stesso della professione dei primi Padri, il 29 IV 1569. Finora se ne aveva il ~~s~~unto datoci dagli Acta Congregationis; ora possediamo il testo secondo il doc. 248-1

19  
Tralasciato  
su *v. S.*  
Rivista dell'Orf. *su*

Già fin dai primi tempi della vita della Compagnia, questa si era data una forma di governo, che le conferiva l'aspetto non già di una semplice pia associazione a carattere culturale o assistenziale, ma di vera e propria Congregazione religiosa, con capacità di emanare decreti e disposizioni valevoli per tutti gli istituti che la componevano, e con una gerarchia di autorità che teneva legate le singole case attorno al centro, rappresentato dal Superiore generale.

In breve, dal 1537 al 1569 il governo dell'Ordine era costituito dal Superiore generale assistito da alcuni Consiglieri, scelti fra i sacerdoti e i laici-commessi. Ogni casa era governata da un Rettore. Eretta in Ordine religioso, la Compagnia dovette darsi una forma di governo consona alla sua qualità di Chierici Regolari. Questo fu uno dei compiti principali a cui dovettero attendere i Capitoli generali annuali; e si vennero man mano specificando le singole cariche maggiori come si riscontrano ancora al giorno d'oggi, e le loro attribuzioni e facoltà.

Discorriamo di ognuna, illustrandone semplicemente l'aspetto storico.

1) La Dieta - Il Cap. Gen. si radunava regolarmente ogni anno nei mesi di aprile o maggio, secondo la data della Pasqua, con l'intervento dei Superiori maggiori e di un buon numero di Vocali. Ma la moltitudine degli affari esigeva che intercorressero maggiori contatti tra i superiori responsabili del governo della Congregazione, e allora, senza che mai venisse emanata una disposizione tassativa in proposito, si introdusse l'usanza di adunarsi qualche anno anche una seconda volta nei mesi di settembre o ottobre; si ebbe così la DIETA, alla quale partecipavano solo i Superiori maggiori, e che è il primo accenno della celebrazione della celebrazione del DEFINITORIO annuale propriamente detto, che poi si introdurrà ufficialmente, quando verrà fissato ( a. 1613 ) che il Cap. Gen. si abbia a tenere ogni tre anni. Al Definitorio non partecipavano i Vocali.

2) Il P. Generale - L'elezione del P. Generale costituiva il primo impegno del Cap. Gen. Nel 1581 era stato determinato che egli dovesse essere eletto con la pluralità dei voti; nel 1584 si richiesero i due terzi dei voti per il P. Generale e la pluralità per le altre cariche maggiori; nel 1587, con decreto che fu riconfermato nel 1588, vennero introdotti gli Scrutatori per l'elezione del Generale.

22

3) Gli Scrutatori - In numero di tre, dovevano essere eletti per voto segreto dai membri del Capitolo, Vocali e Soci, prima di procedere all'elezione del Generale " qui debeant inservire pro electionibus quorumcumque maiorum officialium "; essi prendevano il posto del Presidente del Capitolo, ricevevano le schede di elezione; dopo che tutti gli elettori avevano depresso la loro scheda, il minore di professione degli scrutatori le enumerava e leggeva ad alta voce. Fatto il computo, il Presidente dava ordine al maggiore degli Scrutatori di proclamare l'elezione del nuovo Preposito Generale. Lo stesso si osservava nell'elezione delle altre cariche. Terminate le elezioni, veniva introdotto nella sede del Capitolo un notaio pubblico, il quale redigeva atto formale e legale della elezione avvenuta, valevole a tutti gli effetti giuridici, civili ed ecclesiastici. Queste le disposizioni definitive delle Costituzioni del 1626. Nel 1619 fu decretato che il P. Generale dovesse avere 40 anni di età; e nel 1622 " che il P. Generale con nuova elezione possa essere confermato nella carica ad un altro triennio ", domandandone però il beneplacito apostolico.

4) Definitorio e Visitatori - Nel governo della Congregazione il P. Generale era aiutato da un piccolo Consiglio direttivo, detto DEFINITORIO; il quale ogni anno subito dopo le feste di Pasqua si radunava in una casa della Congregazione per discutere i più importanti problemi sorti durante l'anno, e il regime interno dell'Ordine. Vi si eleggevano i nuovi membri del Definitorio e i Superiori delle case, e si trattava dell'accettazione delle nuove opere. Questo Definitorio nel 1569 lo troviamo composto dal P. Generale, da 4 Definitori ( tale é il numero quasi costante ), da due Consiglieri e da un cancelliere. I Definitori e il Cancelliere però fino all'anno 1580 non intervenivano alle deputazioni dei religiosi, ossia non erano interpellati e non avevano voce in capitolo per quanto riguardava la designazione dei soggetti nelle case. Nel Cap. del 1571 fu introdotta una prima importante novità nella composizione del Definitorio: il P. Visitatore <sup>nella persona del</sup> Vicario generale.

Probabilmente l'ufficio di VISITATORE esisteva anche prima: era uno dei membri del Definitorio, e non costituiva una carica distinta. Prima del 1569 veniva designato, secondo le necessità e ad singula, qualche religioso quando si presentava il caso di " visitare " qualche opera da accettarsi o per qualche altra urgenza speciale di qualche istituto. Adesso per la prima volta vengono fissate le norme per la visita delle case e vengono codificate le speciali facoltà e competenze che ~~ve~~ dalla Congregazione vengono attribuite al P. Visitatore. Le riportiamo:

Maniera di visitare le case: Decreto che nelle visite dei luoghi il P. Visitatore entri in chiesa, e raccolto con la famiglia faccia con essa qualche oratione, poi tutti lo abbraccino (1) e ricevano la benedizione. - Visiti le camere, le cose della chiesa e del Sacramento. Osservi se li ministri (2) frequentino li Sacramenti, l'orazione vocale e mentale. Se maneggiano denari veda i libri dei conti. Osservi se i putti imparino a leggere e scrivere, e se a tavola si legga la VITA CRISTIANA (3). Intenda

- 1) È il primo accenno che troviamo dell'uso, che fu poi sempre ritenuto fra i nostri, dell'abbraccio e bacio fraterno.
- 2) I " ministri " sono i fratelli laici professi, con ufficio di Commessi o assistenti agli orfani o convittori, o di servizio; gli " ufficiali " nominati più sotto invece sono persone secolari assunte in servizio.
- 3) Era un piccolo libretto a forma di catechismo e di lettura spirituale.



24

i difetti, se vi é scandalo ~~o Puffe~~ in casa o fuori; e se sono osserva-  
ti gli ordini. - Dovrà osservare la vocazione dei non professi. - Se tutti  
abbiano il loro vitto e vestito; se alcuno tiene denari senza licenza;  
se donne o altre persone praticino in casa, se escano di collegio soli  
o accompagnati; se vi é alcuna differenza o coi Protettori o con altri;  
se tutti gli ufficiali di casa facciano il loro dovere; se vi é l'inven-  
tario dei libri e d'altro; come son trattati gli infermi e i forastieri;  
come li figlioli sono netti e bene costumati; dove si confessano li sa-  
cerdoti; interrogare i chierici e i sacerdoti novizi delle dimissorie  
e degli Ordini, e come siano ordinati; farsi notificare dai professi li  
loro beni stabili e le pretensioni che aver possano, e fargli rinunciare  
le loro ragioni essendo della Religione.

Queste norme passano poi quasi integralmente a far parte delle Costitu-  
zioni.

Fino al 1580 l'ufficio di Visitatore é ricoperto da uno dei Padri del De-  
finitorio e non costituisce una carica distinta.

Nel 1580 si ha la prima elezione capitolare dei Visitatori, in numero di  
due: il loro incarico é di visitare quelle case, in qualunque regione si  
trovino, a cui sono deputati dal Cap. Gen. o dal P. Gen. Essi vengono  
ammessi, come pure il Cancelliere e i quattro definitori, a discutere  
sulla designazione dei religiosi nelle varie case: sono cioé ammessi non  
solo a far parte del Definitorio, in cui si eleggono i Superiori maggio-  
ri, ma a tutte le trattazioni di competenza del Cap. Gen.

Quindi nell'anno 1581 si radunò per la prima volta il **CAPITOLO GENERALE**  
secondo le riforme apportate dagli ultimi decreti: la banca definitoria-  
le, così detta; risulta composta dai seguenti membri: il P. Generale, il  
P. Vicario Gen. ( che nel 1583 costituirà una carica a parte ), 2 Consi-  
glieri, 4 Definitori, il Cancelliere, il Procuratore Generale. Questi  
intervengono a tutte le sedute del Cap. Gen.

5) Procuratore generale - Aumentato il numero delle case e il numero dei religiosi, e moltiplicatisi gli affari da trattare con la S. Sede, nel Cap. Gen. del 1578 " si legge un procuratore generale che sia assistente in Roma" - Nei primi tempi l'ufficio di Proc. Gen. non aveva formato una dignità a se stante, ma era stata ricoperta da uno dei Definitori o dei Consiglieri. Ammesso nel 1590 a far parte anch'egli del Definitorio, nel 1610 gli si conferirono maggiori oneri, oltre le responsabilità che già da tempo gravavano sul suo incarico. Venne infatti allora stabilito che il Proc. Gen. fosse considerato uno dei Superiori maggiori della Congregazione, a cui spettasse quindi un posto di preminenza sopra tutti gli altri religiosi della casa, eccetto che sul Superiore, precedendo anche il Vicesuperiore " ancorché assente il Superiore ". Nel 1612, prima ancora che questo fosse stabilito per il P. Gen., fu stabilito che il Proc. Gen. potesse " essere confermato nella carica ultra Triennium, ma non possa nel secondo triennio intervenire nel Definitorio e gli si debba sostituire un quinto Definitore ". Egli era esentato dal controllo dei Visitatori in quanto spettava al suo ufficio, ma a loro sottoposto in quanto a privato religioso, dovendo render conto ai medesimi della sua amministrazione. Tutti i suoi passi presso la S. Sede, eccetto quello che riguardava il foro interno, dovevano compiersi in forza di mandato avuto ed ottenuto dal Cap. Gen. o dal P. Gen., e questo in virtù di S. Obbedienza.

6) Cancelliere generale - Questa carica, che fin dai primi tempi fu un semplice incarico temporaneo valevole per la durata del Capitolo, data la necessità di redigere i verbali delle sedute capitolari, fu codificata nel Cap. Gen. del 1579: " che il Cancelliere si elegga dal Capitolo e duri quanto il Generale ", e al medesimo fu attribuita la facoltà " di prendere possesso dei beni dei nostri professi ". L'ufficio principale del Cancelliere fu quello di redigere gli atti ufficiali del Cap. Gen. Egli aveva autorità giuridica, e la sua firma apposta agli atti conferiva ai medesimi validità giuridica e legale in utroque foro.

7) I Consiglieri - in numero di due, da eleggersi dal Cap. Gen., avevano l'ufficio di assistere il P. Gen. nelle sue deliberazioni aiutandolo col loro senno, prudenza ed esperienza. Quando a loro fosse sembrato che un ~~qualche~~ sua deliberazione non fosse opportuna per il buon governo, avevano l'obbligo di presentargli le loro obiezioni; non ascoltati, dovevano rivolgersi al Vicario Gen. il quale patrocinasse il loro parere. Dovevano inoltre sempre presenziare al Capitolo gen. e al Definitorio e tutelarne l'autorità.

8) I-Definitori - I Definitori, regolarmente quattro, dovevano intervenire al Cap. Gen. e al Definitorio quando lo potessero senza difficoltà e prendere visione delle divergenze insorte fra i membri della Congregazione e del Cap. gen. e " sola facti veritate inspecta ", presentare la loro sentenza al Capitolo. Era pure loro ufficio prendere visione delle lettere mandate al Capitolo e darne risposta, la quale, approvata dal P. Gen., veniva consegnata al Cancelliere per essere strumentata.

9) I Vocali - Intervengono solo al Definitorio, cioè alle sole elezioni dei Superiori maggiori: essi rappresentano, come Deputati permanenti, tutta la Congregazione. La prima volta che se ne parla, è nel Cap. del 1574: " Fu ordinato che nessuno avesse voce in Capitolo che non fosse accettato dallo stesso Capitolo: quindi furono eletti Vocali del Capitolo i PP..... ". E' questa la prima elezione formale dei Vocali; nel 1576 ne fu fatta una seconda; nel 1579 i Vocali del Capitolo sono 18. Nel 1581 si decretò che per far parte del Capitolo come Vocale bisogna esser ammesso dagli altri Vocali. Il Vocalato fin dalle sue origini è una carica onorifica permanente; dalla quale non si è deposti se non per sentenza del tribunale o dell'autorità competente.

Nella grande riforma delle Costituzioni attuata nel 1612, in cui fu disposto soprattutto che tutte le cariche e uffici dovessero durare per lo spazio di tre anni, furono anche stabilite norme fondamentali circa i Vocali, indulgendo in larghezze che poi furono abolite. Fu stabilito dunque che gli eligendi Vocali avessero almeno 33 anni di età e 10 di professione ( decreto mantenuto ), ~~che~~ che " tutti i Superiori i quali avranno sotto di sé due sacerdoti assegnati dal capitolo o dal Definitorio possano intervenire al Cap. Gen. " ( decreto soppresso ); " che il Definitorio possa eleggere altri sei Vocali che intervengano al Congresso generale " ( decreto soppresso ); che inoltre avessero diritto di intervenire al Cap. Gen. " tutti i vocali del capitolo collegiale che si troveranno di famiglia in quel collegio dove si celebra " ( decreto soppresso ). Alcune altre proposte circa i Vocali presentate nel Cap. del 1612 furono poi annullate dal susseguente Capitolo del 1613, nel quale pure fu proibito al segretario del P. Gen. di intervenire.

Nel 1619 fu proposta l'istituzione di una nuova dignità: quella di SENIORE, che avrebbero dovuto essere nominati dal Definitorio, ma non ebbe effetto.

Come pure nel Cap. del 1610 si era ventilato l'istituzione dei CONFIDENTI " che ricevino le deposizioni e querele nel tempo del Cap. Gen. assegnando loro li primi tre giorni per riferire; perché le altre deposizioni dovranno farsi dal P. Cancelliere ".

30

10) I Superiori locali - Al governo delle singole case stava un Superiore, chiamato la maggior parte delle volte Rettore, soprattutto negli orfanotrofi. Nel 1576 " fu conchiuso e confermato che li Superiori dei collegi (4) si chiamino Prepositi ", come era stato determinato nel Capitolo dell'anno precedente. Nel 1581 fu stabilito " che li Prepositi dei collegi siano dal P. Gen., dalli due Consiglieri, dalli 4 Definitori e dal Cancelliere eletti per voto segreto ". Questo é conforme all'altro decreto " che li definitori con il cancelliere intervengano alle deputazioni ". Ma subito dopo nello stesso Capitolo non si mantiene l'esattezza del termine, quando si stabilisce " che la elezione dei Rettori sia significata dal nostro Cancelliere ". Solo dal 1587 si comincia ad avere una precisa distinzione fra Prepositi e Rettori: cioè quando la studio della compilazione delle nuove Regole era già condotto a buon punto, e si era quasi alla vigilia della pubblicazione del 1591. Per il tempo della durata della carica dei Superiori locali nel Cap. del 1578 é stabilito " che li Prepositi dei collegi si mutino di tre in tre anni ".

---

4) I " collegi " <sup>erano</sup> ~~sono~~ le case religiose " formate ".

31

11) Gli Assistenti - Già prima dell'anno 1625 sembra che esistesse la dignità di Assistente generale. Di essi però parla la prima volta la storia della Congregazione nel 1625 decretando "che gli Assistenti del P. Gen. in luogo dei due Consiglieri siano due Vocali da eleggersi dal detto P. Gen. in quella città dove trovasi di residenza e però mutando casa possa mutar anche gli Assistenti medesimi; che questi abbiano il voto decisivo nelle cose in quibus agetur de iure tertii, maxime in odiosis; nelle altre il loro voto sia solamente consultivo; né cotale assistenza sia reputata in loro dignità, ma seggano per ordine di professione".



12) I Visitatori e le Province - Nel 1584 si incominciarono ad eleggere i Visitatori in numero di tre. Costituiva questa una delle cariche maggiori più importanti della Congregazione, carica che va sempre più delineandosi in questo periodo di storia, precedendo, ma nettamente differenziata, <sup>quella</sup> dalla successiva ~~carica~~ di Provinciale. Regolarmente e canonicamente la Congregazione non fu divisa in Province che solo nel 1661 per decreto di Alessandro VII; ma già fin dai primi anni del 1600 si ha una quasi distinzione di Province, il cui termine è qualche volta usato nei documenti ufficiali dell'Ordine. Tralasciando di riferire precedenti accenni troppo sporadici e poco probatori per la poca ufficialità della parola usata, possiamo dire che solo nel Cap. del 1605 si ha la prima impressione di una divisione in Province di tutto l'Ordine; infatti vi si dice: " nei luoghi sottoposti al Visitatore Romano, al Visitatore di Genova, al Visitatore di Milano, in Venezia e nei luoghi sottoposti a quel Visitatore ", però anche in quest'anno i Visitatori eletti sono tre, di modo che non possiamo con sicurezza delimitare gli ambiti di giurisdizione dei singoli Visitatori. Ad ogni modo è certo che: a) i Visitatori non sono eletti in base alla nazionalità o alla provincia di provenienza, né con questa norma si conferisce loro autorità; per es.: un romano può essere Visitatore in Venezia, e viceversa; b) i Visitatori hanno autorità sopra i luoghi loro assegnati. Nel 1610 si usa per la prima volta il termine di " Provincia di Roma "; nel 1619 si stabilisce " che li Visitatori fuori della loro Provincia siedano immediatamente dopo il Superiore; e in Roma dopo il Proc. Gen., e ciò si intenda fuori del Cap. Gen. ". Bisogna giungere fino al 1643 per trovare l'equivalenza dei termini.

I limiti della autorità dei PP. Visitatori erano i seguenti: nel 1605 si parlò di dar autorità al P. Visitatore " di far mutationi di sudditi a suo beneplacito nei luoghi a lui assegnati: considerando però invalida la mutatione di essi ordinata fuori del caso di necessità, con obbligo di avvisare immediatamente il P. Generale e delle mutationi fatte e delle ragioni. ". Nel 1612 fu riconosciuta la facoltà al P. Visitatore di accettare le case offerte alla Congregazione " che non patissero dilazione ", solamente però nella provincia affidata alla sorveglianza di ognuno; fatta eccezione per i seminari, che dovevano essere accettati solo dal Capitolo triennale.

Nel 1600 fu riconosciuta legittima l'istituzione di un Vices Visitatoris, al quale si delegasse dal P. Gen. l'incarico della visita in qualche casa nel caso che egli stesso non potesse per se medesimo o per mezzo dei Visitatori visitarla. E nel 1601 fu data " facoltà ai Visitatori di eleggere un compagno per rivedere li conti della casa visitata ".

La visita prescritta ai Visitatori da compiersi nelle case da loro dipendenti era annuale; ma nel 1605 essendosi " proposto se il

P. Visitatore potesse far la sua visita ogni volta che vi fosse bisogno senza commissione del P. Gen. ", fu conchiuso che " oltre la visita ordinaria potesse nei casi urgentissimi ai quali non potesse rimediare il Superiore locale de opportuno remedio provvedere...dandone avviso al P. Gen. ". Nel medesimo anno fu concesso al P. Visitatore di comandare in virtù di S. Obbedienza e di " costringere ogni persona ad obbedire a quanto dal Capitolo ~~o~~ Dieta viene determinato, sotto qualsivoglia pena grave o censura". Nel 1619, ad imitazione degli altri Superiori maggiori, fu concesso ai Visitatori l'uso " del sigillo particolare in forma piccola con l'insegna della Religione ".

3/4

13) I Discreti o Soci - Nel 1595, fatta la dichiarazione dei collegi formali, cioè di quelli che avessero 12 religiosi, si decretò per la prima volta l'elezione dei Soci o Discreti del Cap. Gen.: " decreto che li collegi formali mandino il Discreto al Cap. Gen. purché detto Discreto sia vocale del Capitolo conventuale ". Il Socio o Discreto era un rappresentante dei collegi formali al Cap. Gen., membro aggiunto ai Vocali, e che doveva godere di voce attiva e passiva nel capitolo della casa a cui apparteneva. Era questo un ufficio temporaneo e occasionale, avente forza solo per virtù del mandato di elezione primaria. All'elezione dei Soci partecipavano tutti i professi ordinati in sacris della casa formata che ne aveva il diritto; ma nel 1612 tutta la Congregazione fu chiamata a mandare Soci al Cap. Gen. e non solo alcune case; allora si divisero la case a gruppi, ciascuno dei quali doveva mandare un Socio. Nel 1616 fu stabilito " che li Soci si eleggano per turnum in quelle case che saranno nominate nel Definitorio ", e questa disposizione divenne regola. Secondo questa norma nel 1616 furono eletti anche i Soci che intervennero nel Cap. Gen. del 1619; ma il metodo non apparve del tutto esatto; anche la S. Sede intervenne nella questione apportando alcune modifiche per l'elezione dei Soci, il cui iter legislativo è molto lungo e complesso, e che tralascio.

Una commissione di Padri eletti nel 1619 in vista della pubblicazione prossima delle Costituzioni, fu incaricata di "trovare la maniera di eleggere canonicamente li Soci ", assicurando una effettiva rappresentatività di tutta la Congregazione. La commissione presentò una serie di articoli, che, discussi, entrarono a far parte delle Costituzioni.

Nel Cap. Gen. del 1571 troviamo pure la prima elezione del VICARIO GEN.:  
" Decreto che per l'assenza del P. Gen. si elegga un Vicario gen. ". Anche  
questo ufficio non costituisce per ora una carica a sé distinta. Nel 1578  
venne eletto a Vicario gen. " con autorità arbitraria " il P. Scotti ex  
generale: cominciò ad essere tradizione, e si codificherà in seguito, che  
il Vicario gen. debba essere un ex-generale. Questa dignità però intanto  
viene affidata ad uno che sia Consigliere, senza formare un incarico  
particolare.

Nel 1611 all'ufficio di Vicario gen. venne aggiunta anche l'altra prerogativa di essere Presidente de iure del Capitolo sino alla elezione del nuovo Generale; la quale responsabilità gli venne riconosciuta nel 1625 anche nel caso toccasse a lui di convocare il Capitolo.

P. M. T.